

N. 16-1/2024 R. P.U.

N. 2/2024 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**SEZ. CIVILE – GRUPPO 1**  
**PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Roberta Brera	Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice
Dott. Michele Delli Paoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
di apertura di liquidazione controllata

Letta la domanda di liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 269 CCII, presentata in data 01/02/2024 da **VOLPE MAURIZIO**, nato ad Alessandria il 15.12.1970- C.F. VLPMRZ70T15A182X - residente in Spinetta Marengo – Alessandria, via Gambalera n 124, rappresentato e difeso dall' Avv. Maddalena Sciorati

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza della debitrice ricorrente;

considerato che il ricorrente risulta qualificabile come debitore sovraindebitato ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCII e che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale (l'impresa individuale Nonsolortodonzia di Volpe Maurizio risulta cancellata il 3.10.2022);

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;

visto l'art. 270, co. 5, CCII, che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, "in quanto compatibili" e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 CCII (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli arrrt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato **VOLPE MAURIZIO**, nato ad Alessandria il 15.12.1970- C.F. VLPMRZ70T15A182X;



Nomina

il Giudice delegato in persona della dott.ssa Roberta Brera;

conferma

a liquidatore l'avv. Domenico Gallo, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompreso nell'attivo di cui il debitore chiede di essere autorizzato all'utilizzo) Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

rimette

al G.D., **su istanza apposita del ricorrente**, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), CCII; analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

avverte

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCII., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCII., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

rigetta

l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 253/2023 pendente dinanzi a questo Tribunale, spettando al G.E. di quella procedura ogni provvedimento relativo e non essendo applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 18 e 19 D.Lgs 14/2019 richiamati in ricorso;



in conseguenza del disposto dell'art. 150, richiamato dall'art. 270, co. 5 cit., sarà il liquidatore, previa autorizzazione del G.D., a provvedere alternativamente a sostituirsi al creditore procedente nelle esecuzioni già in corso, assumendole in carico anche ai fini degli atti di impulso e incassandone il ricavato, per poi distribuirlo secondo l'articolazione delle prelazioni prevista dalla legge, o a far constare al G.E. la pendenza della procedura di liquidazione controllata, ottenendo la formale improcedibilità dell'esecuzione;

dichiara il non luogo a provvedere, infine, sulle ulteriori istanze relative all'esecuzione della procedura di competenza del G.D. o del Liquidatore

dispone

che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 27.02.2024

Il Presidente relatore  
Dott.ssa Roberta Brera

